

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DAL FALCO, MONTINI, TREU, MARTINA, DE ZAN,
DE MARZI e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1975

Aumento dei coefficienti stabiliti dalla legge 6 marzo 1968, n. 193,
inerente l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati
alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Il periodo di severa austerità che attraversiamo non ha assunto un carattere di tale gravità da dover indurre lo Stato a fare la parte dello spogliatore dei profughi appropriandosi di quanto hanno potuto salvare.

A favore degli esuli giuliano-dalmati, protetti dalle clausole del Trattato di pace che ha riconosciuto a loro i diritti generalmente accordati alle minoranze, l'Italia potè stipulare con la Jugoslavia l'Accordo del 23 maggio 1949 (ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121). Con tale Accordo la Jugoslavia si obbligò a indennizzare integralmente i beni abbandonati dagli italiani nelle provincie di Fiume, Pola e Zara.

L'Ufficio tecnico erariale stabilì che questi beni avevano, al momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace, un valore di 125 miliardi di lire.

Il problema della sistemazione economica di questi profughi sembrò quindi allora risolto in modo soddisfacente.

Le divergenze politiche internazionali, che inquinavano i rapporti italo-jugoslavi, influirono negativamente sull'esecuzione di tale Accordo.

Il 5 ottobre 1954 venne però stipulato il cosiddetto *Memorandum* di Londra che regolava temporaneamente alla meglio le molteplici controversie persistenti tra i due Stati.

Tra le condizioni poste dalla Jugoslavia per ridare Trieste all'Italia vi era anche una riduzione dei suaccennati 125 miliardi di lire a soli 45 miliardi di lire.

In altre parole il « prezzo » pagato dall'Italia per riavere Trieste ammontò ad 80 miliardi di lire di cui erano titolari i profughi. E tale riduzione a 45 miliardi fu sancita in un nuovo Accordo, siglato unitamente al *Memorandum* e poi firmato tre mesi dopo, cioè il 18 dicembre 1954 (decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210).

Orbene, dopo di ciò, a favore dei profughi giuliani e dalmati venne disposta, con l'arti-

colo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, la sola ripartizione dei 45 miliardi di lire. Ed anche questi vennero assegnati a goccia a goccia, tanto che ancor oggi, cioè a distanza di vent'anni, non tutti gli aventi diritto hanno avuto un indennizzo.

A motivo degli interessi maturati a proposito di tali 45 miliardi e di altri innumerevoli notevolissimi vantaggi collaterali ottenuti dall'Italia a spese dei profughi, potè venir emanata la legge 6 marzo 1968, n. 193, con la quale venne disposta la liquidazione di un supplemento di indennizzi. Finora vennero così liquidati, applicando tale nuova disposizione, ulteriori 19 miliardi e mezzo di lire. Notisi bene che tutti questi pagamenti vennero effettuati esclusivamente con denaro jugoslavo o coi frutti del denaro jugoslavo o con vantaggi indiretti attinenti tali intese italo-jugoslave. Dunque, sempre senza attingere neanche una sola lira alle casse dello Stato.

Si dice questo precisando a parte il fatto che, di questo totale di 64 miliardi e mezzo di lire, ben 15 circa vennero versati a vari enti pubblici in violazione del punto 1 dell'Allegato XIV del Trattato di pace e dell'articolo 2 del citato Accordo del 1949.

Dal momento della perdita dei beni da parte dei giuliano-dalmati sono trascorsi oramai 30 anni. I profughi giuliano-dalmati vantano tuttora nei confronti dello Stato italiano il credito degli 80 miliardi inerenti il « prezzo » di Trieste. Credito che sarebbe ben tempo di onorare, salvo che non si voglia far fare allo

Stato — come si è detto — la parte di spogliatore dei colpiti da gravi calamità.

Da quanto sopra esposto, emerge che si impone di regolarizzare una buona volta questa posizione creditoria dei giuliano-dalmati con un provvedimento che regoli per sempre tale pendenza.

E ciò soprattutto in considerazione del fatto che le citate leggi precedenti predispongono la liquidazione di un indennizzo stabilito con criteri scalarmente decrescenti. Il che, trattandosi di ripartire denaro jugoslavo, non trova alcuna giustificazione giuridica, ma anzi sembra rappresentare una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Violazione ancor più accentuata dal fatto che ai profughi della Tunisia, che si trovavano in una situazione analoga, venne liquidato con il decreto-legge 6 aprile 1948, numero 521, un indennizzo integrale con criteri non scalari. Da cui sembra che sorga un'altra violazione dell'articolo 3 della Carta, essendo palesemente ingiustificata questa diversità di trattamento.

Onorevoli senatori, quello che ora vi chiediamo è: che si disponga la eliminazione di una grave ingiustizia nonchè di una spoliazione, la quale non trova alcuna giustificazione, e che il « prezzo » di Trieste non continui a venir fatto gravare esclusivamente sugli sventurati profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia.

Tutte le altre norme contemplate dal proposto strumento non fanno che estendere alla categoria di profughi, di cui si tratta, quanto è stato concesso alle altre.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Unificazione dei coefficienti)

I coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, vengono unificati ed elevati a 90 volte il valore dei beni nel 1938.

Art. 2.

(Detrazione delle anticipazioni)

Dall'importo risultante dalla maggiorazione del valore dei beni a seguito dell'applicazione del coefficiente 90, saranno detratte le somme corrisposte a norma delle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, numero 1469, 2 marzo 1963, n. 387, e 6 marzo 1968, n. 193.

Art. 3.

(Snellimento delle liquidazioni)

Alla liquidazione degli indennizzi inerenti ai beni abbandonati di cui ai precedenti articoli provvederanno, in conformità alla loro competenza, le Commissioni interministeriali previste dalle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, e 18 marzo 1958, n. 269, nei casi che la liquidazione esuli dalla semplice maggiorazione aritmetica degli indennizzi corrisposti in base alle leggi citate all'articolo 2 della presente legge. Negli altri casi provvederà direttamente la Direzione generale del Tesoro.

Art. 4.

(Valutazione equitativa)

L'indennizzo inerente alle domande di indennizzo o a parte delle stesse che fino alla

data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano potuto venir liquidate per mancanza di legittimazione o per insufficienza di prove o per altri motivi, sarà liquidato dalle due Commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile, previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata fatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro profughi dei territori ceduti o del vecchio territorio jugoslavo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione mista italo-jugoslava prevista dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1311, nonchè i funzionari ed i tecnici che operavano per la stessa, cessano ogni attività.

Art. 5.

(Riapertura di termini)

Sono valide le domande già presentate. Nuove domande o integrazioni di quelle presentate potranno venire presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Imposta di successione)

Gli indennizzi corrisposti agli eredi per successione sono esenti da imposte o contributi. Le imposte di successione già corrisposte saranno rimborsate agli interessati che ne facciano domanda nei termini di due anni dall'approvazione della presente legge.

Art. 7.

(Ordine di precedenza)

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle

leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

- a) mancanza di effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- b) malattia grave;
- c) grave stato di indigenza certificato da un organo pubblico ed a mezzo di idonea attestazione dell'Ufficio imposte;
- d) età superiore a 60 anni;
- e) grado di tardività nel pagamento delle anticipazioni.

Art. 8.

(Agevolazioni)

Sono estese agli aventi diritto presi in considerazione dalla presente legge le agevolazioni di cui:

- a) all'articolo 9 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sui profughi della Tunisia;
- b) all'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra;
- c) al quarto comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1050, sui beni di cui all'articolo 79 del Trattato di pace;
- d) all'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui profughi della Tunisia;
- e) all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, sui profughi della Libia.

Art. 9.

(Modalità di pagamento)

Il Ministro del tesoro provvederà direttamente al pagamento delle somme previste dalla presente legge spiccando assegni su di un conto corrente speciale all'uopo aperto a mezzo di decreto ministeriale presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.

Sono abrogati gli articoli 1, 5 ed 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, l'articolo 6 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, e l'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

Art. 10.

(Finanziamenti)

All'onere derivante dal pagamento del saldo degli indennizzi previsti dalla presente legge sarà provveduto con i rimborsi previsti dalla presente legge, con il gettito, gli stanziamenti, le riduzioni previsti dall'applicazione delle norme indicate dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1965, numero 718, dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, e dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.